

COMUNE DI SPELLO
Provincia di Perugia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 29.04.1999

N. 42

OGGETTO:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI"

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno ventinove del mese di aprile con inizio alle ore 17.20, nella Residenza Municipale, in seduta pubblica, a seguito di invito del Sindaco, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano all'appello nominale:

- ROSIGNOLI CORRADO	- Sindaco	- Presente
- BAGLIANI GIUSEPPE	- Consig.	- Presente
- FELICIONI MAURIZIO	- Consig.	- Presente
- GUIDUCCI SABINA	- Consig.	- Presente
- LUNA ANTONIO	- Consig.	- Assente
- TACCONI PAOLA	- Consig.	- Presente
- PICCOLO COSIMO DAMIANO	- Consig.	- Presente
- AGNELETTI LAURA	- Consig.	- Presente
- CANAFOGLIA VALTER	- Consig.	- Assente
- VITALI ROSCINI MASSIMO	- Consig.	- Presente
- BUZZETTI LUIGINA	- Consig.	- Presente
- MAZZOLI MARCELLO	- Consig.	- Presente
- RONCONI MARCELLO	- Consig.	- Presente
- ZUCCARI GIULIANO	- Consig.	- Presente
- LUCCIOLI VITTORIO	- Consig.	- Presente
- BARTOLI FAUSTO	- Consig.	- Presente

Risultando che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. ROSIGNOLI CORRADO, nella sua qualità di Sindaco;
 - Partecipa il Segretario Sig. TORDONI DR. MAURO
 - Vengono chiamati a svolgere la funzione di scrutatori i Consiglieri Sigg.:
- FELICIONI MAURIZIO -ZUCCARI GIULIANO - TACCONI PAOLA -

IL PRESIDENTE: F.to Corrado Rosignoli
Spello, 11

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Tordoni Dr. Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE: Tordoni Dr. Mauro

3 MAG. 1999



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21, disciplinante il trasporto di persone mediante auto servizi pubblici non di linea ed in particolare l'articolo 5 che attribuisce ai comuni le competenze relative alla predisposizione del regolamento per l'esercizio degli stessi;

VISTA la legge regionale 14 giugno 1994, n. 17;

VISTO il verbale della 1° Commissione Consiliare in data 4 marzo 1999 che licenzia il Regolamento Comunale per il servizio di taxi, predisposto dalla PROMO CAMERA - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Perugia - in collaborazione con l'Ufficio Commercio del Comune di Spello;

VISTA la relazione tecnica del Responsabile del Settore in data 23.03.1999;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica della proposta da parte del Responsabile del Settore Sviluppo Economico, Servizi Culturali, Sport e Tempo Libero, reso ai sensi dell'articolo 53 - comma 1° - della legge 8 giugno 1990, n. 142;

AD UNANIMITA' di voti legalmente resi in forma palese dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, compreso il sindaco;

DELIBERA

- 1) - Approvare il Regolamento comunale per il servizio di taxi nel testo che si allega al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale - Sub a);

IL PRESIDENTE: F.to Corrado Rosignoli
Spello, li

Per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Tondoni Dr. Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE: F.to Tondoni Dr. Mauro

- 3 MAG. 1999 -



Allegato a delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 29 aprile 1999



Comune di Spello

Provincia di Perugia

Sviluppo Economico, Commercio, Cultura, Sport e Tempo Libero

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TAXI

IL PRESIDENTE
F.to Corrado Rosignoli



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tordoni Dr. Mauro

Indice:

- Art.1 - Definizione del servizio di taxi
- Art.2 - Tipo e caratteristiche delle autovetture
- Art.3 - Numero delle autovetture da adibire al servizio
- Art.4 - Domanda e rilascio della licenza
- Art.5 - Bando di concorso
- Art.6 - Titoli preferenziali
- Art.7 - Procedimento - Graduatoria
- Art.8 - Durata della licenza
- Art.9 - Trasferibilità della licenza
- Art.10 - Inizio e svolgimento del servizio
- Art.11 - Sospensione della licenza
- Art.12 - Revoca e decadenza della licenza
- Art.13 - Commissione consultiva comunale
- Art.14 - Verifica e revisione delle autovetture
- Art.15 - Sostituzione dell'autovettura
- Art.16 - Responsabilità nell'esercizio
- Art.18 - Obblighi per i conducenti
- Art.17 - Divieti per i conducenti
- Art.19 - Sanzioni
- Art.20 - Disposizioni transitorie e finali

Allegato A – Domanda di autorizzazione

Allegato B – Bando di concorso

Art.1

(Definizione del servizio di taxi)

1. Il servizio di taxi con autovettura è un servizio pubblico non di linea con cui si provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone. Il servizio è svolto utilizzando automezzi per il trasporto di non oltre 9 persone.
2. Il servizio di taxi è sottoposto a licenza comunale, in conformità a quanto disposto dalla legge 21/92. Per quanto attiene agli aspetti di pubblica sicurezza il servizio è sottoposto a licenza ai sensi dell'art.86 del TULPS, se l'attività viene svolta in forma di impresa con più automezzi e/o dipendenti, mentre detta licenza non è necessaria, ai sensi dell'art.138 del regolamento di cui al RD 635/40, per coloro che esercitano l'attività personalmente e con un solo automezzo, i quali debbono essere iscritti al Registro Esercenti Mestieri Ambulanti di cui all'art.121 del TULPS.
3. Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed è obbligatorio per i percorsi all'interno del territorio comunale.
4. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico ed il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, deve avvenire all'interno del territorio comunale.

Art.2

(Tipo e caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art. 85 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992.
2. Le nuove autovetture da adibire al servizio devono avere una immatricolazione non superiore a quattro anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di assegnazione delle licenze, e devono avere cilindrata non inferiore a 1300 cm³ se a benzina o 1600 cm³ se ad alimentazione diesel o gas.
3. Le autovetture di nuova immatricolazione debbono essere munite di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti e cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa CEE.
4. Tutte le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato e portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi". Ad ogni autovettura è assegnato un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente. Le autovetture adibite al servizio di taxi devono essere di colore bianco.

Art.3

(Numero delle autovetture da adibire al servizio)

1. Sono fissati i seguenti valori di presenza del servizio:
SERVIZIO PRESENTE SERVIZIO PREVISTO 2 DIFFERENZA +2
2. Il valore del servizio presente, e correlativamente il valore di differenza, variano in seguito a nuove licenze o cessazioni, per qualsiasi causa avvenute.
3. Il numero ottimale di taxi previsto può essere motivatamente variato dal Consiglio Comunale, sentita la competente commissione comunale.
4. Il trasferimento di titolarità è influente sui valori di cui al comma 1 del presente articolo.

Art.4

(Domanda e rilascio della licenza)

1. La domanda per il rilascio della licenza è inoltrata al Sindaco mediante apposito modulo (allegato A), entro i termini iniziale e finale indicati nel bando.
2. Il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda, dei quali il modulo stesso non prevede la contestuale produzione, deve essere dimostrato al momento del rilascio della licenza.
3. Non è ammesso, ai sensi dell'art.8, 2 comma, della L.21/92, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
4. La licenza comunale è rilasciata dal responsabile del servizio e intestata a singoli purché abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura.

5. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo le cui caratteristiche ed altri dati identificativi devono essere necessariamente trascritti sulla licenza.
6. Uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda ed in ogni domanda non può essere richiesta più di una autovettura.

Art.5

(Bando di concorso)

1. Il bando di concorso previsto per la selezione degli aspiranti alle licenze deve contenere le seguenti indicazioni:
 - la forma del concorso
 - il numero delle licenze poste a concorso
 - i requisiti generali e specifici di ammissione
 - il termine per la presentazione delle domande
 - il punteggio attribuito a ciascun titolo
 - ogni altra prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
2. L'emanazione del bando, di competenza del responsabile del servizio, deve avvenire, previa pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, entro 180 giorni dall'approvazione definitiva del presente regolamento da parte degli organi competenti. _
3. È prevista l'emanazione di un nuovo bando entro due anni dalla data in cui si resa disponibile una nuova licenza.

Art.6

(Titoli preferenziali)

1. Ai fini della formazione della graduatoria le domande saranno valutate tenendo conto dei sottoindicati titoli preferenziali:
 - documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di taxi per almeno 6 mesi
 - residenza nel comune
 - residenza nella regione
 - stato di disoccupazione
 - età compresa tra 32 e 45 anni
 - età inferiore a 32 anni
 - titolo di studio di media superiore o laurea
 - disponibilità di automezzo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata
 - disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato
 - disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap
 - conoscenza di lingue straniere tra inglese, francese tedesco e spagnolo.
2. A parità di punteggio si procederà ad un sorteggio.

Art.7

(Procedimento - Graduatoria)

1. Il bando prevede un periodo di giorni 30 entro il quale le domande devono pervenire al protocollo comunale. Eventuali domande pervenute fuori di tale termine non sono valide e sono archiviate.
2. Le domande possono essere spedite o recapitate a mano.
3. Le domande devono essere compilate seguendo scrupolosamente tutte le indicazioni previste nell'apposito modulo allegato al presente regolamento.
4. Data la necessità di analisi comparativa delle domande, per tutte quelle pervenute nel periodo indicato nel bando, la data a decorrere dalla quale si perfeziona il silenzio assenso di cui al D.P.R. 407/94 è quella di scadenza del bando stesso.
5. Entro 10 giorni successivi alla scadenza del bando l'ufficio preposto, in caso di domanda incompleta o irregolare, invita, mediante lettera raccomandata a/r, il richiedente a regolarizzare o integrare la stessa, ai sensi dell'art.3, comma 3 del D.P.R. 26.04.92, n.300. L'integrazione o regolarizzazione della domanda deve pervenire al protocollo comunale entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la totale decadenza della domanda.
6. La graduatoria, redatta dall'ufficio preposto entro 30 giorni dalla data di scadenza indicata nel

7. Parere bando, è sottoposta dal responsabile del servizio al parere obbligatorio e non vincolante della commissione comunale che si pronuncia entro i 10 giorni successivi alla richiesta, termine decorso inutilmente il quale l'Amministrazione, ai sensi della legge 241/90, fa a meno del parere stesso.

7. Acquisito il parere della Commissione comunale o decorso il termine sostitutivo, la graduatoria viene pubblicata nell'albo pretorio.
8. Avvenuta la pubblicazione a tutti coloro che hanno inoltrato le domande viene comunicato il relativo esito.
9. A coloro che risultano i primi della graduatoria, in numero pari al numero delle licenze disponibili, è rilasciata la relativa licenza, previa esibizione della documentazione dichiarata nella domanda entro il termine di 60 giorni ed accertamento della sua regolarità e completezza.
10. In caso di documentazione irregolare o non prodotta nei termini il concorrente è decaduto e ad esso subentrano i successivi nell'ordine di graduatoria.
11. Contro i provvedimenti di rilascio o diniego è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art.8

(Durata della licenza)

1. La licenza ha durata di nove anni ed rinnovabile per lo stesso periodo, fatti salvi i casi di revoca o decadenza previsti nei successivi articoli.
2. Per il rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda al responsabile del servizio, almeno 3 mesi prima della scadenza, dichiarando nella stessa che si è in possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio della licenza.
3. La licenza, previa revisione del veicolo, è soggetta a vidimazione annuale.
4. L'omesso rinnovo della licenza, alla scadenza dei nove anni, implica la sua decadenza.

Art. 9

(Trasferibilità della licenza)

1. La licenza di servizio taxi con autovettura può essere trasferita, ai sensi dell'art.9 della L.21/92, su richiesta del titolare, a persona dalla stesso designata, purché iscritta nel ruolo regionale dei conducenti di veicoli, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - sia titolare di autorizzazione da almeno 5 anni
 - abbia raggiunto il sessantesimo anno di età
 - sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento è effettuato su apposita istanza del trasferente corredata dal contratto di cessione d'azienda regolarmente registrato, controfirmata per accettazione dall'avente causa.
3. In caso di morte del titolare della licenza, la stessa può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92. In entrambi i casi il trasferimento deve avvenire entro il termine massimo di due anni.
4. Ai titolari che abbiano trasferito la licenza per il servizio di taxi non può esserne attribuita o trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
5. In caso di trasferimento la validità temporale della licenza conserva l'originaria scadenza.
6. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, ai sensi dell'art.10, comma 2, della L.21/92, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.

Art.10

(Inizio e svolgimento del servizio)

1. L'assegnatario ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni dal rilascio della licenza, con una autovettura la cui prima immatricolazione non sia superiore a quattro anni dalla data di emanazione del bando per il rilascio delle licenze.

2. Il termine di attivazione di cui al primo comma può essere prorogato per giustificati motivi.
3. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della L. 21/92 nei seguenti casi:
 - - per motivi di salute, gravidanza, purperio, inabilità temporanea
 - - per chiamata alle armi
 - - per un periodo di ferie non superiore a 30 giorni annui
 - - per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida
 - - nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
4. I titolari di licenza possono avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo di cui all'art.6 della legge 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art.230/bis del codice civile (impresa familiare).

Art.11

(Sospensione della licenza)

1. La licenza, ai sensi dell'art.9 della LR 17/94, è sospesa, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:
 - contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di licenza
 - sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dei casi previsti dalla L. 21/92
 - interrompa il servizio senza giustificato motivo
 - non applichi le tariffe in vigore.
2. La licenza è altresì sospesa, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi, qualora il titolare:
 - eserciti l'attività con autoveicolo privo di condizioni di igiene, pulizia, decoro, efficienza
 - arrechi molestie ai passeggeri e tale fatto risulti accertato in atti o provvedimenti di Pubblica Sicurezza o dell'autorità giudiziaria.
3. Il provvedimento di sospensione è adottato dal responsabile del servizio, sentita la commissione.
4. L'atto con cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. Il responsabile del servizio si deve pronunciare in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.
5. Del provvedimento di sospensione è informato il competente ufficio provinciale della M.C.T.C. per la conseguente sospensione della carta di circolazione nonché agli organi di polizia.
6. Durante la sospensione la licenza è ritirata e restituita al termine di essa.
7. Per gravi e comprovati motivi, dietro apposita domanda, il titolare della licenza può essere autorizzato ad una sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.

Art.12

(Revoca e decadenza della licenza)

1. La licenza è revocata dal responsabile del servizio, sentita la commissione di cui al presente regolamento, qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati all'articolo precedente.
2. La revoca è altresì disposta nel caso di sospensione dell'attività per oltre 6 mesi senza che la stessa sia stata autorizzata.
3. La licenza decade:
 - a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell'atto di comunicazione dell'assegnazione della licenza
 - b) per il fallimento del soggetto titolare della licenza
 - c) per rinuncia da parte del titolare
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione, salvo le ipotesi di trasferimento
 - e) in altri eventuali casi previsti dalle disposizioni vigenti.
4. Alla revoca ed alla decadenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo.
5. In tutti i casi di sospensione, revoca e decadenza della licenza, all'intestatario non spetta alcun

rimborso per tasse e tributi già corrisposti.

Art.13

(Commissione consultiva comunale)

1. Per le attività di cui al presente regolamento, la commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 4, comma 4, della L.21/92 e dall'art.3 della L.R.17/94, è la medesima prevista per le attività di noleggio di autovetture con conducente.
2. Per la convocazione della commissione, la validità delle deliberazioni ed ogni altro aspetto relativo al suo funzionamento si applicano le norme stabilite nel regolamento comunale per le attività di noleggio di autovetture con conducente.

Art.14

(Verifica e revisione delle autovetture)

1. Le autovetture sono sottoposte, prima dell'ammissione in servizio, agli accertamenti di carattere tecnico riservati alla Motorizzazione Civile.
2. Qualora gli organismi di vigilanza in materia o la commissione accertino che l'automezzo non risponda più ai requisiti per i quali ottenne la documentazione per la circolazione, dovranno renderne informato il responsabile del servizio per i necessari provvedimenti.
3. Qualora la commissione accerti che l'automezzo, pur non avendo perduto le caratteristiche richieste dalle vigenti disposizioni, non si trova tuttavia nel dovuto stato di conservazione e decoro, il responsabile del servizio invita il titolare della licenza a provvedere alla messa in efficienza o sostituzione dello stesso, entro un congruo termine fissato caso per caso, pena l'adozione del provvedimento di sospensione.

Art.15

(Sostituzione dell'autovettura)

1. Il titolare della licenza per il servizio di taxi può essere autorizzato alla sostituzione dell'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché abbia le stesse caratteristiche richieste per gli autoveicoli immessi in servizio.
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sulla licenza deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
3. La sostituzione può avere anche caratteristiche di temporaneità.

Art.16

(Responsabilità nell'esercizio)

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque o comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione all'esercizio dell'attività, è ad esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo sempre ed in ogni caso esclusa la responsabilità del comune.
2. Restano a carico dei conducenti le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili da norme di legge

Art.17

(Obblighi dei conducenti)

1. I conducenti devono comportarsi con gentilezza, correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere un atteggiamento decoroso.
Essi hanno l'obbligo inoltre di:
 - a) conservare nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività di esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale
 - b) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini
 - c) curare la completa regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro le 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso ed il relativo periodo
 - d) sottoporre l'autoveicolo a qualsiasi visita che l'autorità comunale riterrà necessario disporre.
2. Le violazioni agli obblighi suddetti riscontrate a seguito di verbali di contravvenzione comportano, in caso di gravità o recidiva, un provvedimento di sospensione.

Art.18
(Divieti per i conducenti)

1. Ai conducenti di taxi è fatto divieto di:
 - a) far salire sull'automezzo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
 - b) portare animali propri sull'automezzo;
 - c) deviare di loro iniziativa dal percorso stabilito all'atto della definizione del servizio;
 - d) effettuare servizi contemporaneamente per soggetti diversi, senza il loro consenso;
 - e) chiedere, per qualsiasi titolo compensi particolari ai passeggeri;
 - f) fermare l'autoveicolo o interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, guasto all'automezzo, grave maltempo e simili.
2. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal regolamento, le violazioni ai divieti di cui al comma precedente, in caso di particolare gravità, comportano la sospensione della licenza.

Art.19
(Sanzioni)

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza della licenza, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro contravvenzione nel Codice della strada o in altre disposizioni speciali sono punite ai sensi del presente articolo.
2. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 chiunque eserciti l'attività di taxi senza la prescritta licenza.
3. E' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 100.000 a lire 600.000 chiunque contravvenga agli altri obblighi o divieti del presente regolamento.
4. Ai sensi della legge 689/81, il contravventore è ammesso al pagamento in misura ridotta della somma pari al doppio del minimo delle sanzioni previste ai precedenti commi, entro 60 giorni dalla notificazione dell'infrazione.

Art.20
(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente regolamento, così come sue eventuali modifiche o integrazioni, è deliberato dal Consiglio Comunale.

Il presente regolamento è stato curato da Promocamera
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Perugia
Staff principale:

- o dr. Andrea Kaczmarek
- o dr. Franco Beoni
- o rag. Maria Gabriella Taddeo

Allegato A - Domanda di autorizzazione

Al Sindaco del Comune di Spello
Via Garibaldi
SPELLO

Il sottoscritto: COGNOME _____ NOME _____,
di cittadinanza italiana, nato/a a _____ Prov. _____ il ___/___/19___, e
residente a _____, Vi _____ n _____
Codice fiscale _____

Con riferimento al bando di concorso per il rilascio delle licenze per il servizio di taxi pubblicato da
codesto Comune in data _____

CHIEDE

il rilascio di una licenza per l'esercizio di taxi, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sul territorio
del Comune di Spello, secondo le modalità previste nell'apposito regolamento di cui alla
deliberazione consiliare n. _____ in data _____ che si dichiara di conoscere ed
accettare integralmente.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere |
 cittadino Italiano
 cittadino di(1)
- b) di essere iscritto nel Ruolo Regionale dei conducenti di autovetture presso la Camera di
Commercio di Perugia in data _____ al n. _____;
- c) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità per l'iscrizione al ruolo dei
conducenti, di cui alla L.R. 14.06.94 n. 17, né aver riportato condanne penali, passate in
giudicato, ostative nel rilascio della licenza (2)(3);
- d) di non avere in corso procedura di fallimento e di non essere stato soggetto a procedura
fallimentare (3);
- e) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione (3);
- f) di avere la disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio pari ad almeno
15 milioni, come da attestazione di affidamento dell'Istituto di Credito _____;
- g) di impegnarsi a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio
- h) di avere la proprietà disponibilità in leasing autovettura Tipo _____
 SI IMPEGNA ALL'ACQUISTO PRIMA DEL
RILASCIO DELLA LICENZA
Caratteristiche tecniche
Cilindrata mc. _____ Alimentata a _____ (metano, benzina, gasolio)
Munita di cassetta di pronto soccorso e di marmitta catalitica (specificare altro eventuale
dispositivo non inquinante _____)
Anno di immatricolazione 19___ (4);
- i) di non essere in possesso di altra licenza per taxi né di autorizzazioni per il servizio di noleggio
con conducente;
- j) di non avere trasferito licenze per il servizio di taxi nel quinquennio antecedente la data del
bando;
- k) di vantare i seguenti titoli preferenziali:
 - documentata anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di sostituto alla guida del
titolare della licenza di taxi per almeno 6 mesi;
 - residenza nel comune;
 - residenza nella regione;
 - stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
 - età compresa tra 32 e 45 anni;
 - età inferiore a 32 anni;

- titolo di studio media superiore o laurea;
- disponibilità di autoveicolo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata;
- disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato.
- disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap
- conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola.

Spello

(firma)

NOTE

- (1) Il richiedente non cittadino italiano deve indicare un altro paese della Comunità Economica Europea.
- (2) Non può essere rilasciata la licenza di taxi, salvo intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente, a chi ha riportato:
 - condanna irrevocabile alla reclusione in misura superiore a due anni per delitti non colposi
 - condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio.
- (3) I requisiti si intendono soddisfatti in caso di intervenuta riabilitazione o misura amministrativa equipollente.
- (4) La data di immatricolazione dell'autoveicolo non deve essere anteriore di quattro anni a quella di uscita del bando.

Allegato B - Bando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il Regolamento comunale per il servizio di taxi, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____, in data __/__/1999

RENDE NOTO

1. È indetto concorso per titoli per l'assegnazione di n. _____ licenze per il servizio di taxi con autovetture.
2. Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno inoltrare domanda al Sindaco di Spello con lettera raccomandata o a mano e farla pervenire tra il giorno _____ ed il giorno _____, compresi.
3. Le domande pervenute fuori dei termini sono respinte.
4. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente facendo uso dell'apposito modulo "A" gratuitamente disponibile presso l'ufficio commercio del Comune, n orario d'ufficio.
5. Tutte le autovetture impiegate per l'espletamento del servizio debbono essere munite di carta di circolazione ed immatricolate secondo quanto stabilito dall'art. 85 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 ed avere cilindrata non inferiore a 1300 cm³ se a benzina o 1600 cm³ se ad alimentazione diesel o gas, nonché, se di nuova immatricolazione, essere munite di marmitta catalitica o altro dispositivo atto a ridurre i carichi inquinanti, cassetta di pronto soccorso conforme alla normativa CEE e di colore bianco.
La prima immatricolazione delle autovetture da adibire al servizio deve risultare non superiore a 4 anni dalla data di emanazione del bando.
6. Sono titoli preferenziali, secondo il punteggio per ciascuno specificato, i seguenti requisiti o presupposti:
 - anzianità di presenza operativa nel settore in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza di taxi per almeno 6 mesi: punti 200
 - residenza nel comune di Spello: punti 30
 - residenza nella regione Umbria: punti 10
 - stato di disoccupazione: punti 20
 - età compresa tra 32 e 45 anni: punti 10
 - età inferiore a 32 anni: punti 20
 - titolo di studio media superiore o laurea: punti 20
 - disponibilità di autoveicolo dotato di impianto climatizzatore o di aria condizionata: punti 5
 - disponibilità di automezzo con telefono stabilmente installato: punti 5
 - disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap: punti 20
 - documentabile conoscenza della lingua inglese o francese o tedesca o spagnola: punti 10.
7. A parità di punteggio si procederà ad un sorteggio.
8. Per le procedure di assegnazione, eventuali ricorsi ed ogni altro aspetto procedurale, gli interessati possono prendere visione del regolamento comunale, presso gli uffici.

(DEL. C.C. n. 42 del 29.04.1999)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
Spello, 11

- 3 MAG. 1999
- 3 MAG. 1999
Tordoni Dr. Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI SECONDA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
Spello, 11

29 GIU. 1999
29 GIU. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Mauro Tordoni)

Trasmessa al Comitato di Controllo sugli atti degli Enti Locali il 3 MAG. 1999
Prot. n. 1845

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 17 - comma 40 - della legge 15 maggio 1997, n. 127 il

IL SEGRETARIO COMUNALE

REGIONE DELL'UMBRIA - COMITATO DI CONTROLLO - SEZIONE DI PERUGIA

Ai sensi dell'Art. 17 - comma 40 - della legge 15 maggio 1997, n. 127, non riscontra vizi di legittimità.
Perugia 11, n.

IL SEGRETARIO

F.to

IL PRESIDENTE

F.to

ALL'UFFICIO _____

per l'esecuzione di quanto disposto con la presente deliberazione.
Spello, 11

IL SETTORE AFFARI GENERALI